



Area Gestione, Difesa ed Uso del Territorio- Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile -

0510203040  
Meters




Unione di Comuni  
valdarno e valdisieve

Via XXV Aprile, 10 – 50068 Rufina (FI) Tel. 055/8396638/39 - Fax 055/8396634  
e-mail: [vincolo@montagnafiorentina.it](mailto:vincolo@montagnafiorentina.it) Codice Fiscale 06096360489

Area Gestione, Difesa ed Uso del Territorio- Servizio Attività Territoriali e  
Protezione Civile -

## Catasto dei Boschi e dei Pascoli Entro 50 Metri dai Boschi Percorsi da Incendio Anno 2011



### Legenda

▲ Localizzazione

### Perimetro Incendio

■ Bosco



Comune di Pelago  
all. PEL 08 2011

0225 5075100

0 10 20 Meters

## Comune di Pelago

### All PEL 09 -2011 Elenco Particelle Candidate ad Essere Incluse Nel Catasto delle Aree Percorse da Incendio-Anno 2011

CODICE	ANNO INCENDIO	Data Incendio	LOCALITA'	SUPERFICIE TOTALE INCENDIO (Ha)	FOGLIO	PART.	PORZIONE PERCORSO DA INCENDIO (Ha)	Veget.	Giorno Fine Vincolo (G)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 5 let a) L.R 39/2000)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 4 Let. a, c. 5 let b) L.R 39/2000)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 4 Let. b, c. 7 L.R 39/2000)	Tipo di Vincolo
							<b>Fine Vincolo =</b>			<b>G + Vinc. X (1 o 2 o 3)</b>			<b>(Giorno + Anno)</b>
								<b>G</b>	<b>Vinc. 1</b>	<b>Vinc. 2</b>	<b>Vinc. 3</b>		
PEL 011 2011	2011	10/10/2011	carbonile	0,2397	44	106	0,008272	BOSCO	10/10/2011	2026	2021	2016	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
PEL 011 2011	2011	10/10/2011	carbonile	0,2397	44	104	0,209954	BOSCO	10/10/2011	2026	2021	2016	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
PEL 011 2011	2011	10/10/2011	carbonile	0,2397	44	104	0,021515	BOSCO	10/10/2011	2026	2021	2016	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
PEL 010 2011	2011	05/10/2011	carbonile	0,0170	44	106	0,017043	BOSCO	05/10/2011	2026	2021	2016	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000

**(Art. 76 commi da 4 a 7 L.R. 39/2000)**

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato: a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis, comma 2.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo(132), della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.